



LETTERA D'INVITO BANDO DI GARA

Comune di Canicattini Bagni

Provincia Regionale di Siracusa

5° SETTORE "GESTIONE ECONOMATO -PROVVEDITORATO E TRIBUTI"

RACCOMANDATA A.R.

Spett.
.....
.....

OGGETTO: Invito alla procedura ristretta per l'aggiudicazione delle coperture assicurative RCA dei mezzi comunali.

Lo scrivente, Comune di Canicattini Bagni (SR), deve provvedere a quanto in oggetto e l'affidamento avverrà, in considerazione del sopraggiungere della scadenza assicurativa, mediante procedura ristretta, secondo le modalità previste dall'art.56 del D.lgs 163/06, con pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio dell'Ente, con aggiudicazione a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo più basso secondo quanto previsto all'art.82 comma 2, lettera a) del predetto Decreto legislativo, per le seguenti Coperture Assicurative:

Lotto Unico: RCA dei mezzi comunali.

Impegno a base d'asta annuale, comprensivo di ogni onere, imposte e tasse,
Euro 15.000,00= (quindicimila/00=).

Pertanto si invita codesta Spett.le Ditta a voler far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, presso questa Amministrazione la documentazione richiesta e prevista nella presente lettera di invito, entro e non oltre i termini fissati per la presentazione delle offerte.

La presente lettera d'invito verrà affissa, in copia, all'albo pretorio di questo Comune, al fine di permettere a qualsiasi Ditta, avente diritto, a partecipare alla procedura ristretta di cui all'oggetto.

Si dà atto che per l'attuazione della presente procedura questo Ente si è avvalsa e si avvale dell'assistenza del Broker Gruppo Ferri Broker S.r.l. - con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n° 4 - Tel. 095/446190 Fax. 095/446153 - iscritto alla sezione B del Registro Unico degli intermediari di cui al D. Lgs. 209/2005 al n° B000049790 - al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio e che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerato dalla Compagnia/e con la quale verrà stipulato il contratto, nei termini previsti nella Clausola Broker di cui al Capitolato speciale d'oneri, la qual cosa dovrà essere specificatamente riconosciuta ed accettata dall'offerente, così come chiaramente indicato anche nella dichiarazione (modello b), redatta in base allo schema allegato alla presente, sottoscritta dallo stesso.

Ente appaltante: Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni, Via XX Settembre n°42 - CAP 96010 - Canicattini Bagni (SR), Tel. 0931/540111 e Fax. 0931/540207.

Natura e descrizione

Lotto Unico: RCA dei mezzi comunali.

Impegno a base d'asta annuale, comprensivo di ogni onere, imposte e tasse,
Euro 15.000,00= (quindicimila/00=).

Luogo

Sede del Comune di Canicattini Bagni.

Modalità di svolgimento

Procedura ristretta (secondo le modalità previste dall'art.56 del D.lgs 163/06), con affissione all'Albo pretorio del Comune ed aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art.82 comma 2, lettera a) del D.lgs.163/06, inoltre, con possibile esclusione delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse;

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte pari o in aumento;

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nella presente e dal Capitolato Speciale d'Oneri;

Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi incompletezza o difformità rispetto a quanto previsto dalla presente e dal Capitolato Speciale d'Oneri;

Trascorso il termine perentorio stabilito nel successivo **"Data di presentazione dell'offerta"** per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'altra.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e/o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Si precisa che il ribasso dovrà essere applicato sull'importo a base d'asta annuale per l'intero lotto, compilando in ognuna delle sue parti la scheda d'offerta allegata.

Nel caso in cui nell'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed in lettere sarà valida, secondo l'attuale orientamento legislativo, l'indicazione in lettere.

Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione alla Compagnia che effettuerà un'ulteriore offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono a carico della Compagnia di Assicurazione aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla partecipazione della gara con tutti gli oneri fiscali relativi.

Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara è necessario produrre, entro il termine stabilito nel successivo **Articolo "Data di presentazione dell'offerta"**, la documentazione appresso indicata che deve essere contenuta in plico sigillato con ceralacca sul quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo ed indicati la ragione sociale della Compagnia offerente e la scritta: : **"Procedura ristretta per l'aggiudicazione dei contratti Assicurativi RCA dei mezzi comunali"**.

Detto plico deve essere indirizzato a **Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni, Via XX Settembre n°42 – CAP 96010 - Canicattini Bagni (SR), Tel. 0931/540111 e Fax. 0931/540207** e dovrà contenere:

BUSTA N°1 - Offerta in busta sigillata

L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritte, secondo l'apposito modello (Scheda d'offerta) dal Legale Rappresentante o dal Procuratore della Compagnia di Assicurazione o dal Rappresentante in Italia

se trattasi di Compagnia estera, ovvero, in alternativa e con la medesima validità, da un Agente Procuratore della Compagnia di Assicurazioni partecipante alla gara, e dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. Sulla ceralacca deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della Compagnia assicuratrice partecipante.

Sulla busta contenente l'offerta dovrà essere trascritto "Contiene Offerta" ed inoltre la **denominazione della Compagnia presentatrice, l'oggetto della gara ed il giorno di celebrazione della gara.**

BUSTA N°2 – Documentazione amministrativa

All'interno della busta n°2 dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Capitolato speciale controfirmato per accettazione ex art. 1341 e 1342 Codice Civile;

- Lettera d'invito controfirmata per accettazione;

- Dichiarazione in autocertificazione

resa ai sensi del D.P.R n° 445 del 28/12/2000, previa ammonizione di cui al Decreto stesso, e successive modifiche ed integrazioni, redatta esclusivamente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore della Compagnia di Assicurazione o dal Rappresentante in Italia se trattasi di Compagnia estera, ovvero, in alternativa e con la medesima validità, da un Agente con procura generale della Compagnia di Assicurazioni partecipante alla gara, secondo l'apposito modello(B), con allegato il documento d'identità o altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35 co.2 del D.P.R. sopra citato.

La mancanza del documento d'identità o di documenti equipollenti, all'interno della busta con il modello (B) delle dichiarazioni, sarà causa di esclusione dalla gara.

Il recapito del plico contenente la documentazione di cui sopra per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente.

L'ente declina ogni responsabilità in merito all'avvenuta e/o mancata ricezione degli inviti a partecipare alla trattativa.

Inoltre, in caso di partecipazione in coassicurazione:

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata con le stesse modalità da ogni Compagnia partecipante alla coassicurazione e la dichiarazione, di cui al punto B), dovrà essere presentata congiuntamente dai legali rappresentanti od idonei procuratori dalla quale si evinca la quota di partecipazione di ciascuna Compagnia ed il conferimento della qualifica di capogruppo (delegataria) nelle forme previste dallo specifico modulo di offerta (Capitolato speciale), escludendo ogni qualsiasi facoltà di coassicurazione posticipata.

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal presente Bando.

Data di presentazione dell'offerta

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 11:00 del giorno **18/02/2010** con le modalità di cui al precedente "**Modalità di presentazione dell'offerta**".

L'apertura delle offerte avrà luogo alle ore 12:00 dello stesso giorno **18/02/2010**.

Raggruppamento temporaneo di imprese

Forma giuridica del raggruppamento: le Compagnie Assicuratrici possono concorrere singolarmente o nella forma della coassicurazione. Le Compagnie partecipanti in coassicurazione non potranno concorrere in altri raggruppamenti, né singolarmente. Dovranno altresì avere i requisiti singolarmente previsti del D.lgs 163/06. Inoltre le dichiarazioni di cui al punto 5.2 dovranno essere presentate da tutte le coassicuratrici.

Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti o persone munite di procura da parte delle Ditte partecipanti.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la celebrazione della gara.

CLAUSOLA BROKER

L'ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRUPPO FERRI BROKER SRL – Via V. GIUFFRIDA, 4 – CATANIA TEL. 095/44.61.90 – 095/7160875 - FAX 095/44.61.53 e-mail ferri@gruppoferribroker.it Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari al n° B000049790, di cui al D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRUPPO FERRI BROKER SRL, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Alla sopra citata Società, quale broker di questa Amministrazione Comunale, in forza dell'incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spettano le provvigioni dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto secondo gli eventuali accordi od i convenuti in essere tra le stesse Compagnie e il Broker incaricato o, in mancanza, in misura pari al 70% dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta, comunque non inferiore al 6% per il ramo RCA, dell'7% per il ramo ARD sul premio imponibile, precisando che tale percentuale corrisponde a quella minima prevista dagli eventuali accordi o convenuti sopra citati.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Durata dell'appalto

La durata del rapporto contrattuale di assicurazione è fissata in **anni UNO**, con decorrenza dalle ore **24,00** del 28/02/2010 e/o dal giorno che sarà indicato dal Broker incaricato a mezzo telefax o telegramma alla Compagnia aggiudicataria alle condizioni tutte di cui alla lettera d'invito, alla presente ed al Capitolato Speciale di Appalto.

Stipula del contratto

Il Broker provvederà a far emettere alle Compagnie di Assicurazioni, il contratto assicurativo del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato Speciale d'Oneri.

Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore della Compagnia di Assicurazione o dal Rappresentante in Italia se trattasi di Compagnia estera, ovvero, in alternativa e con la medesima validità, da un Agente Procuratore della Compagnia di Assicurazioni partecipante alla gara e, per l'Ente, dal Dirigente dell'Ufficio competente.

Il predetto Capitolato Speciale d'Oneri dovrà essere firmato in ogni sua parte.

Pagamento del premio

Il premio sarà finanziato e corrisposto dal Comune di Canicattini Bagni, sui cui fondi di bilancio grava la spesa, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Oneri.

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Ente e la Compagnia aggiudicataria, ovvero tra quest'ultima ed il Broker, in ordine alla esecuzione del contratto, esclusa l'applicazione delle penali e dello scioglimento del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Siracusa.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra il l'Ente e la Compagnia aggiudicataria ovvero tra quest'ultima ed il Broker incaricato non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento, oppure al Broker incaricato Gruppo Ferri Broker S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

Allegato: - Modello (b) Dichiarazioni da consegnare da parte delle compagnie partecipanti
- Capitolato Speciale d'Oneri RCA
- Scheda d'offerta

Al Comune di Canicattini Bagni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000
(in caso di coassicurazione dovrà essere presentata singolarmente da ciascuna impresa))

OGGETTO : Procedura ristretta per l'affidamento di coperture assicurative

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ (_____) C.A.P. _____ in Via _____ n° _____, in qualità di _____ dell'Agenzia / della Società _____ con sede legale in _____ via _____ n° _____, tel. _____ fax _____ P.I. _____

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, per la documentazione relativa alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara di cui in oggetto sia dal bando che dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
2. che la Società/Agenzia risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ (o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E) e che la stessa è autorizzata all'esercizio dell'attività oggetto della gara;
3. che le generalità del/i legale/i rappresentante/i della Società/Agenzia: *(nominativi, dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)*

Sig. _____ nato a _____ (_____)
il _____ residente in _____ (_____) via _____
_____ in qualità di _____

che le altre persone aventi la legale rappresentanza della Società sono :

Sig. _____ nato a _____ (_____)
il _____ residente in _____ (_____) via _____
_____ in qualità di _____

Sig. _____ nato a _____ (_____)
il _____ residente in _____ (_____) via _____
_____ in qualità di _____

Sig. _____ nato a _____ (____)
il _____ residente in _____ (____) via
_____ in qualità di _____
Sig. _____ nato a _____ (____)
il _____ residente in _____ (____) via
_____ in qualità di _____

4. che la società possiede le autorizzazioni previste dal D.P.R. 13.02.1959 n. 449 e D. Lgs. 175 del 17 marzo 1995.
5. di aver preso piena e integrale conoscenza del bando di gara, dei capitolati speciali d'appalto e conseguentemente di accettare senza riserva alcuna tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti nonché di aver preso conoscenza esatta dei luoghi e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dell'offerta, che si ritiene remunerativa;
6. che a carico della società non vi siano le cause di esclusione contemplate dal D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o dichiarazioni di non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 Legge 68/1999;
8. che la società non si trova in situazione di collegamento e/o controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla gara;
9. che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana, o quella del Paese di stabilimento, con le seguenti posizioni:
INAIL _____
INPS _____
10. che la società non ha in corso procedure per l'emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. 25/9/02 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
11. l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della L. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
12. l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 300/2000;
13. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori, attualmente in vigore.
14. **di riconoscere la "Gruppo Ferri Broker S.r.l.", con sede in Catania – Via Vincenzo Giuffrida n° 4, Tel.095.446190 – iscritto al RUI al n°B000049790 ex D.Lgs. 209/2005, Broker incaricato dall'Ente, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto specificatamente previsto in merito dal Capitolato Speciale d'oneri e dalla Clausola Broker;**

Il sottoscritto acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei propri dati personali nonché dei dati dell'impresa che rappresenta, esclusivamente ai fini della gara.

In fede.

Data _____

timbro e firma del legale rappresentante
(sottoscrizione in originale)

allega congiuntamente :

- copia fotostatica del proprio documento di identità
- altro (specificare) : _____

Amministrazione Comunale di
CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Responsabilità Civile auto
dei mezzi comunali

Allegati: Scheda d'offerta RCA mezzi comunali

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

“Accessori”	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefonni, telefax ed altre apparecchiature de genere, relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili.
“Assicurato”	il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia;
“Antifurto satellitare”	Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.
“Bagaglio”	Valigie, borse, sacche, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo e loro contenuto
“Broker”	la società iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli intermediari di cui al Titolo IX del D.Lgs.209/2005 e s.m.i. cui il Contraente abbia affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto;
“Capitolato”	le norme che regolano il rapporto contrattuale ;
“Contraente”	l'Amministrazione contraente
“Cose”	sia gli oggetti materiali ché gli animali
“Classe di conversione universale (CU)”	Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
“C.d.A.- Codice delle Assicurazioni”	decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209.
“Conducente”	Colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.
“Degrado”	Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
“Franchigia”	l'importo pattuito che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun sinistro;
“Garanzia”	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo ;
“Legge”	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, così come modificata dal Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 “Codice delle assicurazioni Private”.
“Regolamento”	il regolamento di esecuzione della predetta legge (di cui al D.P.R. 24.11.1970 n. 973) e successive modificazioni
“Indennizzo”	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
“Risarcimento”	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
“Premio”	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società;
“Proprietario”	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
“Rischio”	la probabilità che si verifichi il sinistro ;
“Sinistro”	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
“Scoperto”	la percentuale di danno convenuta a carico del Contraente ;
“Società”	l'Impresa Assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione;

“Tariffa”	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione del presente capitolato speciale
“Valore a nuovo”	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino (imposte escluse)
“Valore assicurato”	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione
“Valore commerciale”	il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni “Eurotax”

VEICOLI COMUNALI**RESPONSABILITA' CIVILE AUTO OBBLIGATORIA**

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art.1rca - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura sulla base delle condizioni aggiuntive i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Inoltre sono incluse le seguenti estensioni:

- 1) Responsabilità Civile dei trasportati: La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- 2) Responsabilità Civile per fatto di figli minori: La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (Art. 2048 Codice Civile, primo comma)
- 3) Soccorso vittime della strada: L'Impresa rimborsa - fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro e previa presentazione di idonea documentazione - le spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subito in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali.

Art.2 rca - DIRITTO DI RIVALSA

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

1. se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
2. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
4. per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
5. per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
6. per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
7. per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
8. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
9. nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
10. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Art.3 rca - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, dell'Austria, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde. La Società rilascerà gratuitamente il certificato internazionale di assicurazione (carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C. C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la carta verde, cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde il contraente è obbligato a restituirla alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto precedentemente disposto.

Art.4 rca - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO E PERIODI DI

OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:

- 1) la denominazione della Società;
- 2) il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- 3) il numero del contratto di assicurazione;
- 4) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- 5) la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- 6) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- 7) la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- 8) il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- 9) il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- 10) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.;
- 11) i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- 12) la firma del rappresentante autorizzato della Società.

La trasmissione dell'attestazione dello stato di rischio è prevista anche nei casi di furto totale del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione a condizione che, al verificarsi della circostanza, il periodo di osservazione risulti concluso.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- a) sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- b) contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. **L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.** La Società rinuncia alle successive rate di premio.

Periodo di osservazione e Regole evolutive

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- PRIMO PERIODO: inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- PERIODI SUCCESSIVI: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di dieci mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

Art.5 rca - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal regolamento.

Art.6 rca – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

1) TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

_ familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;

_ convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Art.7 rca - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO (articolo non valido in caso di polizza amministrata a libro matricola)

1) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA'

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.

4) REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5) RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questa ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società.

Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.

Art.8 rca - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO/ SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assume fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.9 rca - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art.10 rca - MASSIMALI ASSICURATI (vedi elenco allegato)

Responsabilità Civile Autoveicoli e Motocicli

Euro 3.000.000,00=per sinistro con il limite di

Euro 3.000.000,00=per persona e di

Euro 3.000.000,00=per danni a cose ed animali

Responsabilità Civile Autocarri

Euro 3.000.000,00=per sinistro con il limite di

Euro 3.000.000,00=per persona e di

Euro 3.000.000,00=per danni a cose ed animali

Responsabilità Civile Scuolabus

Euro 5.000.000,00=per sinistro con il limite di

Euro 5.000.000,00=per persona e di

Euro 5.000.000,00=per danni a cose ed animali

Art.11 rca - FORMULA TARIFFARIA "BONUS MALUS"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" e altre forme tariffarie per gli autocarri, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione precedentemente definiti, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di determinazione del premio della Compagnia

All'atto della stipulazione della polizza è assegnata la classe di merito indicata nella Circolare ISVAP 552 del 2005, in corrispondenza delle diverse situazioni di rischio:

- a) veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
- c) veicolo immatricolato in Italia per la prima volta
- d) veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo
- e) veicolo già assicurato presso la compagnia, consegnato in conto vendita e riproposto a seguito di mancata vendita.
- f) veicolo già assicurato in precedenza presso altra compagnia
- g) veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione
- h) veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo precedentemente assicurato presso altra compagnia
- i) veicolo assicurato a seguito di alienazione di altro veicolo precedentemente assicurato (vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, conto vendita, cessazione definitiva della circolazione)

Per la stipulazione di contratti relativi ai precedenti punti a) e b), l'Ente Contraente è tenuto a:

- esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessazione della polizza, in difetto la polizza è assegnata alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto c), l'Ente Contraente è tenuto a:

- consegnare una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito, in difetto verrà assegnato alla Classe Universale 14

Per la stipulazione di contratti relativi ai precedenti punti d) ed g), l'Ente Contraente è tenuto a:

- esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno/più di un anno;
- sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto e), l'Ente Contraente è tenuto a:

- esibire una dichiarazione di restituzione del mezzo dal conto vendita poiché rimasto invenduto, in difetto verrà assegnato alla Classe Universale 18.

Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto f), l'Ente Contraente è tenuto a:

- consegnare l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di diciotto mesi dalla data di scadenza della precedente copertura assicurativa
- far coincidere il contraente/proprietario della precedente copertura proprietario con quello del veicolo da assicurare.

Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto h), l'Ente Contraente è tenuto a:

- esibire copia del precedente contratto;
- esibire copia della denuncia di furto;

- esibire l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.
- Per la stipulazione di contratti relativi al precedente punto h), l'Ente Contraente è tenuto a:
- esibire copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
 - consegnare l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e non sia trascorso più di un anno dalla data di alienazione del veicolo precedentemente assicurato;
 - far coincidere il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, e del veicolo da assicurare;
 - far coincidere il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato;
 - esibire copia del foglio di immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare e che le stesse siano avvenute da non oltre sei mesi

Per le annualità successive a quelle della stipulazione, la polizza è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, ovvero di apposizione a riserva la polizza, anche in presenza di denuncia di sinistro, o di richiesta di risarcimento, è considerata immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive della Compagnia.

Eliminazione di un sinistro posto a riserva

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa, su richiesta del Contraente, invierà allo stesso una nuova attestazione dello stato del rischio.

Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

Rimborso di un sinistro

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella offrendo all' Impresa il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.

Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullarne l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) le richieste di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare del contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

Sostituzione del contratto

Nel caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing ed il veicolo assicurato, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, consegna in conto vendita del veicolo assicurato e di sua sostituzione con altro veicolo da parte dello stesso proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con eventuale conguaglio del premio. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti.

Furto dell'autovettura

Nel caso di furto del veicolo assicurato il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o allo stesso locato in leasing) o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni della classe di merito maturata purchè quest'ultimo venga assicurato presso l'Impresa entro un anno dalla data del furto. Nel caso il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e il proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al comma precedente, alla scadenza del contratto in corso per questo veicolo verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli di prima immatricolazione.

Sospensione del contratto

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Rischi di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità. Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.

Art.12 rca – AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Art.13 rca - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

Art.14 rca - VEICOLI SPECIALI

La garanzia vale, per i trasportati che necessitino di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

Art.15 rca - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Art.16 rca – INSERIMENTO VEICOLI IN CORSO DI CONTRATTO

Nel caso in cui, in corso di contratto, l'Amministrazione Comunale dovesse acquisire nuovi veicoli, la Compagnia si impegna ad inserirli in garanzia, alle stesse condizioni offerte in fase di gara, applicate al costo di tariffa, corrispondente al mezzo acquistato, in atto al momento della richiesta.

Art.17 rca – OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA CLASSE CU

A partire dal **1 novembre 2005** ed in occasione della prima scadenza contrattuale, è fatto obbligo alle imprese di rilasciare attestazioni dello stato di rischio che indichino, assieme alla classe di merito interna maturata, anche la classe di conversione universale di assegnazione e di adeguare conseguentemente la disciplina contrattuale. In assenza di indicazione della classe CU da parte del precedente assicuratore, situazione che può verificarsi nella fase di prima applicazione della disciplina per i veicoli diversi dalle autovetture, il nuovo assicuratore deve valorizzare la sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato utilizzando i medesimi criteri sopra individuati.

E' necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio rilasciate per qualsiasi veicolo in formula *bonus/malus* la classe di merito di assegnazione comunemente denominata CIP, da oggi classe di **conversione universale**(CU).

In fase di prima applicazione per l'individuazione della classe di conversione universale e per la sua evoluzione valgono i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori, così come previsto dalla Circolare dell'ISVAP n°552 del 2005.

Per le annualità successive, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avviene in base alle regole evolutive mutate dalla tabella di cui alla clausola *bonus/malus* autovetture contenuta nell'ultimo provvedimento CIP precedente alla liberalizzazione tariffaria (n. 10/1993).

Sono, inoltre, estese anche ai veicoli diversi dalle autovetture le interpretazioni estensive fornite dall'ISVAP con le Circolari n. 420 del 7 Novembre 2000 e n. 502 del 25 Marzo 2003, in relazione ai casi di mantenimento della classe di merito maturata. Le norme richiamate da tali Circolari si applicano ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.

Art.18 rca – RINUNCIA ALLA RIVALSA PER AUTOVETTURE DATE IN USO AI DIPENDENTI

Preso atto che l'autovettura indicata nella Parte Prima, adibita ad uso proprio, è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso di contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l' Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

L'Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione.

Art.19 Rca – NON TACITO RINNOVO

A deroga delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

NORME CONTRATTUALI GENERALI

ART. 1NC - COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 2 NC - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante lo stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art.3 NC – PAGAMENTO DEL PREMIO / TERMINI DI RISPETTO

La rateazione del premio è annuale.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio **entro 60 giorni** dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa indicata in polizza. La consegna dei contrassegni dovrà avvenire almeno 5 giorni prima della decorrenza stessa. I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art.4 NC - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato può contattare immediatamente il servizio telefonico della Compagnia al numero verde; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

L'operatore della Compagnia avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. La denuncia di sinistro può essere inoltrata alla Società anche via Internet, utilizzando la sezione Denuncia Sinistro del sito della Compagnia.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto al Broker o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro nove giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 39/1977, la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

Art.5 NC - INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna, entro 60 giorni dalla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, a fornire all'Ente Contraente la documentazione riepilogativa della situazione sinistri indicando il numero dei sinistri complessivamente denunciati e di questi quanti siano stati liquidati e in che misura, quali siano rimasti senza seguito e quali siano stati riservati ed in quale misura.

Art.6 NC - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.7 NC - FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello dove risiede la contraente.

Art.8 NC - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Le parti convengono di riconoscere come prevalente le norme previste all'interno del Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 "Codice delle assicurazioni Private".

Art.9 NC - Decorrenza, durata, frazionamento, scadenza e proroga dell'assicurazione

La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del 28/02/2010 e/o dal giorno indicato dal Broker incaricato che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di anni UNO, con rateazione annuale, al termine del quale cesserà automaticamente senza tacita proroga.

Pertanto alla scadenza contrattuale, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

All'Amministrazione competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

E' facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste dall'Art. 3 NC.

Art. 10 NC - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo di telex o telefax.

Art. 11 NC. - Gestione del contratto

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRUPPO FERRI BROKER SRL – Via V. GIUFFRIDA, 4 – CATANIA TEL. 095/44.61.90 – 095/7160875 - FAX 095/44.61.53 e-mail ferri@gruppoferribroker.it Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari al n° B000049790, di cui al D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRUPPO FERRI BROKER SRL, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Alla sopra citata Società, quale broker di questa Amministrazione Comunale, in forza dell'incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto secondo gli eventuali accordi od i convenuti in essere tra le stesse Compagnie e il Broker incaricato o, in mancanza, in misura pari al 70% dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta, comunque non inferiore al 6% per il ramo RCA, dell'7% per il ramo

ARD sul premio imponibile, precisando che tale percentuale corrisponde a quella minima prevista dagli eventuali accordi o convenuti sopra citati.

- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

SCHEDA D'OFFERTA RCA
Lotto unico

APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE RCA

SEZIONE	Numero Mezzi assicurati	Premio annuale Lordo
RCA	23	€

il/i sottoscritto/i (nome, cognome) _____

data e luogo di nascita _____

residente a _____ nella sua qualità di _____

della Ditta _____ domicilio fiscale _____

CAP _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____

DICHIARA / DICHIARANO

1) di **OFFRIRE** per il lotto di cui sopra il premio lordo annuale di EURO _____ in cifre (_____) in lettere corrispondente al **ribasso** del _____ % **(in cifre)** _____ % (in lettere) da rapportarsi al **premio lordo a base d'asta annuale**

Compagnia.....Percentuale di ritenzione del rischio _____ %

Compagnia.....Percentuale di ritenzione del rischio _____ %

La società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il relativo Capitolato Speciale d'onori, e di accettare tutto quanto dallo stesso previsto.

DATA _____

FIRMA DELEGATARIA _____

FIRMA COASSICURATRICE _____

FIRMA COASSICURATRICE _____